Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.S. "M. LENTINI"- Tel.Fax 099.8867272 * Liceo Sc. "A. EINSTEIN"- Tel.Fax 099.8862888
e-mail **tais00600g@istruzione.it** - **tais00600g@pec.istruzione.it**
web **www.lentinieinstein-mottola.gov.it**
C.F. 90002460732 - C.M. TAIS00600G - C.U.U. UFXDQ4
Via Giusti, 1 - 74017 MOTTOLA (TA)

Mottola, 29 novembre 2019

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Triennio 2018-2021
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE a.s. 2019/2020

Il **giorno 29** del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18,15 nel locale della Presidenza dell'Istituto viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell' Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Lentini-Einstein" di Mottola (TA).
L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico: **Pietro ROTOLO**

PARTE SINDACALE

e

i rappresentanti delle R.S.U.	CGIL-Scuola	**Pietro RELLA**
	U.I.L.	**Grazia SALVI**
	S.N.A.L.S.	**Angiolina ROMA**
terminale associativo	U.I.L .	Valente Antonio
terminale associativo	S.N.A.L.S .	**Pugliese**
terminale associativo	GILDA	**Antonacci Paolo e Benvenga Stefano**

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Lentini-Einstein " di Mottola (TA).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019-2020/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021 , resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione **invitando** i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
    a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
    b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
    c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
    - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
    - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
    - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
    - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
    - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
    - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
    - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
    - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
3. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
4) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
5) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
6) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

A- Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA

1) L'articolazione oraria dei docenti è rispettosa dei diritti di ciascuno.
Le ore maggiorate di cattedra sono state assegnate direttamente dall'ufficio provinciale. Le ore di potenziamento sono state distribuite per attività di potenziamento curriculare, per destinarli a docenti che hanno compiti organizzativi, per coprire spezzoni orari su ordine dell'ufficio superiore, per sostituzioni docenti assenti per pochi giorni. L'articolazione dell'orario dei docenti tiene conto delle necessità organizzative. Eventuali ore vuote sono distribuite in modo equo con possibilità di eccezione, dovuta a spostamento verso più plessi.
Il personale ATA svolge come da contratto n. 36 ore settimanali. Pur riconoscendo le carenze storiche nei tre settori: Amministrativi, Tecnici e Collaboratori , non possiamo immaginare di ridurre l'efficienza e l'efficacia che ognuno dovrà assicurare per mantenere i livelli raggiunti. Il recupero dei giorni di chiusura dell'istituto avverrà **con il recupero di 15 minuti in coda all'orario quotidiano, salvo diversa necessità organizzativa**
Il personale disponibile e nella condizione di garantire efficienza ed efficacia delle azioni, potrà svolgere attività in orario straordinario, retribuite con il FIS. A tutti sarà data la possibilità , ricorrendo anche alla rotazione degli incarichi.(art.22 c.8 lett. b1
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. **Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero supererà le 7 ore e 12 minuti . Nel caso in cui gli amministrativi, in via eccezionale, dovranno completare necessariamente adempimenti necessari e urgenti, potranno, per libera scelta, superare le 7 ore e 12 minuti e fino alle ore 7 e 30 minuti, senza interruzione. Dopo le 7 ore e 30 minuti dovranno comunque interrompere l'attività**

B) Criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;

Il personale docente e ATA è utilizzato nelle attività retribuite con il FIS tenendo conto della disponibilità per i diversi incarichi e responsabilità, per le attività che richiedono tempi straordinari o per intensificazione.
Il personale docente , sarà utilizzato nelle attività progettali per il miglioramento dei livelli di apprendimento dopo la dichiarata dspinibilità - In caso di eccessi di disponbilità per la stessa attività e stesso tempo di svolgimento, si terrà conto anche :

a) del successo formativo degli studenti delle classi assegnate;
b) continuità didattica in classi con diversi elementi di complessità;
c) capacità di insegnamento della disciplina non linguistica in lingua inglese;
d) **Le ore eccedenti cattedra verranno assegnate secondo normativa ministeriale; ove possibile sarà considerata la rotazione dei docenti da anno scolastico ad anno scolastico, al fine di consentire a tutti di ottenere ore eccedenti**
e) L'incarico di referente di specifiche attività progettuali è di norma affidato al docente proponente .

Il Personale ATA è incaricato a svolgere attività finanziate dal FIS quando :
-vi è un carico di lavoro maggiore e richiede anche competenze professionali dimostrate, al fine ultimo di assicurare il migliore svolgimento del servizio ;
- in caso di necessità (assenza di colleghi per ragioni diverse dalle ferie, periodi dell'anno connotati da particolari impegni dell'ufficio)

Gli incarichi specifici sono affidati dal dirigente, previa assunzione del parere del DSGA, in base alla esperienza nel settore specifico.

Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

Considerato che la formazione e l'aggiornamento rappresentano una leva importante per il miglioramento del servizio scolastico , il Dirigente scolastico indica che:

Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: potrà partecipare, previa autorizzazione del capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio , non superando la quota del 3% in orario scolastico, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.

Il Personale docente: può fruire fino a 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio. E' autorizzato:

1) per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIUR organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università,Enti qualificati autorizzati presso MIUR); organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine;

2) se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa.

I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, non sarà possibile superare il 3% del personale e saranno considerati i seguenti criteri di individuazione:

1. priorità ai docenti a tempo indeterminato;
2. coerenza del corso con la materia di insegnamento;
3. coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione;
4. fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono la permanenza negli anni successivi presso la scuola;
5) priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio;

Le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti sono obbligatorie.
Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.
Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria.
Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

L'aspetto innovativo del nuovo contratto ci pone tutti a condividere l'idea che , la scuola è una **comunità educante** (art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) **di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,** improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell'ordinamento italiano.
Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente , il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
In questi ultimi anni, la scuola assiste ad episodi violenti, in cui i genitori aggrediscono gli insegnanti e i dirigenti scolastici. Il tutto accompagnato da una conflittualità che si sposta nelle aule dei tribunali come mai avvenuto prima, per una bocciatura, per un voto indesiderato, per una sanzione non condivisa, per riconoscimenti mancati ed altro. La via del dialogo e della condivisione di strategie educative non è la preferita. La reazione scomposta ed inammissibile è diventata la regola. E' doveroso da parte di tutti gli attori ricercare le strade del dialogo e del rispetto dei ruoli. Con la sperimentazione del progetto: "La riparazione delle azioni sbagliate come occasione di

riflessione educativa" puntiamo a migliorare il rapporto scuola- famiglia e a diventare comunità educante. Tutti gli operatori scolastici del nostro istituto dovranno sentirsi impegnati in questa esperienza.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nei plessi scolastici, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare periodicamente e in caso di necessità , a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede che è funzionante in orario pomeridiano e serale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta chiedere di compartecipare all'assemblea indetta per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, **per cui n. 4 unità di personale ausiliario (n. 2 all'Einstein, n. 1 al Lentini, n.1 al Perasso) e n. 1 unità** di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 28 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (127x25,28) Il calcolo del monte ore spettante assegna **n. 53** da distribuire in parti uguali alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. In caso di non interruzione del servizio scolastico sarà garantito il minimo essenziale per la vigilanza e l'assistenza amministrativa .
3. In caso di partecipazione totale del personale ATA e classi funzionanti , **una unità di collaboratore e un assistente amministrativo saranno tenuti ad assicurare le attività che non possono essere interrotte durante lo svolgimento dell'assemblea**
7. (vigilanza agli ingressi e altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale).

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni specifiche e/o aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse indicate per settore :
   AMMINISTRATIVO : valutazione domande graduatorie, assistenza e supporto a progetti ASL, POF e PON, gestione archivio, carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti per malattia o congedi, escluso le ferie , carico lavoro di eventi straordinari e periodici, gestione gare per forniture e servizi
   TECNICO :carico di lavoro in sostituzione collega assente per malattia o congedi, escluso le ferie ; carico di lavoro superiore alle 30 ore di attività didattica settimanale effettivamente svolta; cura e sostegno al sistema informatico, cura e gestione dei rifiuti speciali.
   COLLABORATORE servizio prestato in sostituzione colleghi assenti solo per assenze di malattia o congedi, escluse le ferie , supporto alla cura e gestione dell'archivio, gestione attrezzature e palestra concessa ad associazioni private senza fini di lucro, piccola manutenzione, cura e pulizia del verde interno agli edifici, piccole riparazioni impianti idrici e elettrici; sturamento impianto idrico e fognario del Lentini, trasporto studenti in attività ASL, reperibilità allarme , cura e igiene della persona disabile. **Coloro che ricevono l'incarico specifico sono tenuti a svolgere l'attività specifica durante il proprio servizio senza maturare altri diritti (intensificazione).**
3. Le prestazioni aggiuntive indicate devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
5. **A) Le seguenti attività svolte dovranno essere registrate su appositi registri anche per monitoraggi e fini statistici. (la valutazione del tempo è certificata dal dsga o docenti collaboratori o referenti)**

a.1 carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti per malattia o congedi (un' ora al giorno effettivamente svolta e adempimenti certi a rotazione tra il personale disponibile. Il personale potrà lavorare in cooperazione e dividersi l'ora di servizio)
a.2 manutenzione straordinaria, pulizia e cura del verde interno agli edifici, (numero ore effettivamente svolte in orario aggiuntivo o un'ora di intensificazione se svolta contemporaneamente)
a.3 riparazioni e manutenzione straordinaria impianti idrici e elettrici (l'ordine di servizio potrà prevedere ore aggiuntive o un'ora di intensificazione in caso di più interventi possibili durante la giornata;
a.4 Sturamento impianto idrico e fognario del **plesso Lentini**; (l'ordine di servizio, potrà prevedere ore aggiuntive o un'ora di intensificazione in caso di intervento possibile durante le ore antimeridiane. In questo particolare intervento, l'ordine di servizio sarà disposto anche dal docente collaboratore. **Al termine dell'a.s. si assegneranno massimo n. 60 da distribuire agli intervenuti.**
a.5 Trasporto studenti in attività ASL(l'ordine di servizio potrà prevedere ore aggiuntive o un'ora di intensificazione in caso di intervento possibile durante la giornata;
a.6 Reperibilità allarme (ogni intervento fuori orario di servizio , festivo e notturno, n. 4 ore fino ad un massimo di 20 ore. Nel caso in cui per motivi vari l'incaricato provvede tramite collega , si riconosce all'incaricato n'ora e all'operatore intervenuto n. 3 ore.

B) Le seguenti attività , invece, saranno ordinate con ordine di servizio e riconosciute come intensificazione fino ad un massimo di 18 ore in un anno per ogni singolo incarico.

b.1valutazione domande graduatorie docenti e ATA,
b.2 assistenza e supporto a progetti ASL,POF e PON,
b.3 carico lavoro di eventi straordinari e periodici,
b.4 gestione gare per forniture e servizi
b.5 gestione attrezzature e palestra concessa ad associazioni private senza fini di lucro,
b.6 cura e igiene della persona disabile (se non previsto da incarico specifico o da art.7)
b.7 cura e sostegno al sistema informatico,
b.8 Tenuta, cura e gestione rifiuti tossici e speciali dei laboratori di chimica , biologia e fisica

6. C) **Le seguenti attività svolte dovranno essere registrate su appositi registri anche per monitoraggi e fini statistici. (la valutazione del tempo è certificata da docenti di disciplina, vistata da docenti collaboratori)**

c.1 Tecnici di laboratorio- Per il carico di lavoro superiore da 24 alle 30 ore di attività didattica settimanale sarà riconosciuto un massimo di 18 ore di intensificazione annue
superiori a 30 effettivamente svolte si maturerà n.1 ora ogni 4 ore settimanali o periodiche che daranno diritto a max 23 ore annuali

In via forfettaria si considera che i laboratori del plesso Lentini sono utilizzati per n. 23 settimane (nov. 4,dic. 3, genn.3, febb, 3 mar 4, apr. 3, magg 3)

Tutte le ore riconosciute come aggiuntive straordinarie o di intensificazione del carico di lavoro concorrono alla formazione delle attività e ore da retribuire fino ad esaurimento risorse finanziarie o da recuperare con riposo in periodi di sospensione dell'attività didattica o comunque meno impegnativi in accordo con l'amministrazione.

Art. 16- Ritardi e permessi brevi

1) Il ritardo consiste nell'eccezionale assunzione del servizio non superiore ai 30 minuti rispetto al proprio orario di servizio. Esso deve essere recuperato preferibilmente nella stessa giornata, previa autorizzazione.
2) I permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, sono autorizzati, dietro richiesta scritta dell'interessato dal Dirigente Scolastico.
3) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto.
4) In base alle vigenti disposizioni, le ore di permesso fruite devono essere recuperate nei giorni che saranno indicati dall'Amministrazione, con preavviso non inferiore alle 48 ore, entro e non oltre due mesi successivi a quello in cui si sono verificate. Se il recupero dipende dalla mancata volontà del lavoratore sarà applicata la detrazione economica per le ore non recuperate.
5) I permessi giornalieri retribuiti(motivi famiglia o personali e altro) , dovranno essere chiesti con congruo anticipo, in almeno due giorni prima. I titolari dei diritti previsti dalla legge n.104/92, poiché il numero dei richiedenti, si aggira intorno al 15% circa, al fine di ridurre il disagio organizzativo del servizio scolastico e dunque alle persone minori, dovranno programmare mensilmente l'utilizzo dei permessi, salvo situazioni impreviste o in caso di permessi inferiori ai tre giorni previsti. La materia è disciplinata con circolare interna. In merito alle modalità di fruizione dei permessi 104/92, nel rispetto dell'art. 7 della C.M. 13-

2010 si ribadisce che "Salvo dimostrare situazioni di urgenza, per la fruizioni dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria, in orario antimeridiano, in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
   - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
   - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi da assicurare dal lunedì al sabato .
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti :
   - i collaboratori scolastici non potranno superare il numero di due unità su almeno 4;
   - gli assistenti amministrativi non potranno superare le tre unità ;
   - in caso di più richieste , si applicherà il sistema di rotazione;
   - l'orario di entrata non potrà essere successivo alla prima ora di attività didattica;
   - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si rende disponibile per due ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. Le sostituzioni, oltre l'orario d'obbligo, sono consentite in caso di estrema necessità e di ore minime. In caso di assenza programmabile si ricorrerà alle supplenze con personale in servizio o con personale precario in graduatoria per le sostituzioni. I docenti sostituiranno solo in caso di assenze inferiori a 10 giorni assenti
4. L'attività didattica dei docenti con orario completo si svolge mediamente in 4 ore giornaliere e in 5 giorni della settimana.
   In caso di servizio par-time di 9 ore si svolge in tre giorni, nel caso sia possibile e per motivi giustificati e convenuti con l'Ammiinistrazione, lo si potrà svolgere in due giorni.
   Nel caso di 12 ore di attività , il servizio sarà svolto in 4 giorni . nel caso sia possibile e per motivi giustificati e convenuti con l'Ammiinistrazione, lo si potrà svolgere in tre giorni.
   I docenti che accettano di svolgere servizio e ore eccedenti superiori alle due ore dovranno svolgere l'attività in 6 giorni , con perdita del giorno libero.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1) Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2) Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e AT

3) **TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
   a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
   b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
   c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
   d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti per PON e POR , pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
   e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente *o a seguito di variazione del P.A.* da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale

3.

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

   a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007

Motivazione	Avanzo 2018/19	Assegnazione 2019	da sottrarre compenso dsga e sostituto	Totale da contrattare
Quota del F.I.S. da contrattare		**€ 64.871,78**	€ 5.462,35	**59.409,43**
Quota 70% docenti	4.297,50	**€ 41.586,61**		**45.884,11**
Quota ATA 30%	997,13	**€ 17.822,**		**18.819, 95**
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€	**€ 4.712,90**		**€ 4.712,90**
per gli incarichi specifici del personale ATA		**€ 3.761,12**		**€ 3.761,12**
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€	**€ 3.573,64**		
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva		**€ 3.242,65**		
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€	**€ 224,96**		**€ 224,96**
la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€.1,37	**€ 12.995.05**		**€ 12.997,42**
per l'alternanza scuola-lavoro	€	**€ 16.777,15**		

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale **il 70% (€ 45.884,11** e per le attività del personale ATA **il 30% (€ 18.819,95).**
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
3. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti sono n.7 . La quota assegnata dal MIUR è di € 4.712,90 che sarà distribuita in parti uguali.

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente €..... e per le attività del personale ATA € ..... In particolare sono assegnati per le attività del personale docente:
   a. *ad esempio* per la didattica per competenze: € .....
   b. *ad esempio* per la valutazione per competenze: € .....
   c. *eccetera*

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 40 del CCNL del comparto scuola 2016-2018 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

   a. supporto alle attività organizzative (collaboratori **delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi,** referenti aree organizzative , ecc.): 18,7% **€ 8. 492,13**

   b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di aree dipartimenti, Commissioni di lavoro, Tutor docenti in prova, responsabili di laboratorio ecc.): 26 % **€ 12. 844,39**

   c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare, potenziamento in itinere, corsi di recupero debiti estivi , giochi matematici, , potenziamento aree scientifiche finalizzate anche per test universitari, referenti varie aree, sportelli didattici e di ascolto, flessibilità didattica e qualità lavoro in aula) 55% **24.547,59**

   d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare, progetti vari : (giochi matematici, preparazione a test universitari in materie scientifiche , sportelli di ascolto, orario flessibile e lavoro in aula , orientamento in entrata 14,50% **€. 6.605,53**

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Assistenti Amministrativi 40% motivazione: carico eccessivo di lavoro amministrativo, variazione continua di norme e circolari , adempimenti ad horas, monitoraggi continui dei processi messi in atto, rendicontazioni ripetute negli anni, carico di lavora trasferito da uffici centrali a quelli periferici, ecc.ecc. superamento continuo delle ore settimanali

Collaboratori 30% motivazione: il lavoro di pulizia si svolge solitamente dopo le ore di vigilanza e collaborazione . Il tempo regolare non basta a garantire livelli accettabili. Le ore di straordinario sono frequenti.

Tecnici 30 % motivazione: L'attività si svolge unicamente durante le ore della didattica che non va oltre le 32 ore settimanali. Tutte le attività aggiuntive o di intensificazione non sempre risultano urgenti da svolgere in date e momenti esclusivi. Il carico di lavoro si potrebbe distribuire senza ricorrere necessariamente allo straordinario.

La quota spettante agli Amministrativi (€ **€. 7527,98)** è utilizzata nel seguente modo:
60% per le attività straordinarie e il 40% per le attività incentivate.

La quota spettante ai Collaboratori scolastici (€ **€. 5645,98)** è utilizzata nel seguente modo:
40% per le attività straordinarie e il 60% per le attività incentivate.

La quota spettante ai Tecnici (€.5645,98) è utilizzata nel seguente modo:
40% per le attività straordinarie e il 60% per le attività incentivate.

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € **12.996,42 di cui (12.995,05+1,37**
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'istituto scolastico per l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 127 della legge 107/2015, i compensi sono ripartiti nella seguente proporzione:

A. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti : **40%**
B. risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: **40%**
C. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: **20%**

Le quote da assegnare dovranno superare l'1,5% delle risorse lorde assegnate e non dovranno superare il 10%.

La quota di ogni area verrà suddivisa fra le attività individuate dal Comitato di Valutazione all'interno di ognuna delle tre aree.
Ai docenti, per ciascuna delle attività svolte, fra quelle individuate dal Comitato di Valutazione, sarà riconosciuta la corrispondente quota.

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei costi di gestione calcolati su ogni singolo modulo frequentato da almeno 20 alunni (2080 euro) - Progetti Comunitari PON -FSE

DSGA: 10%
Personale ATA 32,5%
Le percentuali potrebbero aumentare o diminuire nel rispetto dellem peculiarità di ogni modulo, rapportato alla effettiva presenza di alunni iscritti al corso o che potrebbero richiedere una maggiore presenza delle diverse competenze del personale ATA, oltre a materiali diversi.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere un compenso base, così fissato:

BUDGET INCARICHI SPECIFICI ATA LORDO DIPENDENTE A.S. 2019/2020	**€ 3.761,12**
ass. amm. Contabilità	600,00
ass. amm. Docenti	411,12
ass. amm.vi alunni lentini	250,00
aa. Amm.vi alunni liceo s.a.	250,00
Ass. Amm.vo alunni liceo s.a. 1° anno	200,00
ass. tec. Perasso	300,00
ass. tec. Liceo	300,00
COLL. SCOL. Manutenzione	300,00
COLL. SCOL. ALUNNI H grave con accompagnamento al bagno etc.	180,00
COLL.SCOL. Alunni H	150,00
supporto segreteria Lentini	160,00
Supporto segreteria Liceo	160,00
supporto segreteria x Corso serale	150,00
Assistenza alunni h Lentini	150,00
Coll. Uffici Pl. Perasso	200,00
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA	***€ 3.761,12***

ASS. AMM.VI N. 5 TOTALE € 1.711,12

ASS. TEC. N. 2 TOTALE € 600,00

Coll. Scol. N. 8 TOTALE € 1.450,00

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. ~~29~~ 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. ~~30~~ 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. ~~31~~ 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso vi sia la possibilità di recupero con il riposo senza limitare il servizio, si dovrà privilegiare questa forma
4. Il D.S e il D.SG.A. hanno facoltà di valutare la soluzione più opportuna per salvaguardare l'interesse pubblico

Art. ~~32~~ 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore:
Dott. Pietro ROTOLO

PARTE SINDACALE

i rappresentanti delle R.S.U. d'Istituto
FLCGIL **Pietro RELLA**
U.I.L. **Grazia SALVI**
S.N.A.L.S **Angiolina ROMA**
terminale associativo
C.I.S.L. _____
U.I.L _____
S.N.A.L.S. _____